

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2006, n. 24-77/Leg

## Regolamento di attuazione dell'articolo 25 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e successive modificazioni "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", concernente i criteri e le procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore

(b.u. 20 febbraio 2007, n. 8)

### Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 25 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la concessione del prestito sull'onore, di seguito denominato "prestito".

### Art. 2 *Natura dell'intervento*

1. Il prestito consiste in un'erogazione in denaro, senza interessi, concessa dagli enti gestori per un periodo di tempo concordato e nei limiti stabiliti dall' articolo 5, per far fronte alle spese previste dall'articolo 4, a nuclei familiari e a persone che si trovino in situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, anche su segnalazione di soggetti pubblici o privati operanti nella rete dei servizi alla persona.

2. Per enti gestori si intendono i comuni di Trento e Rovereto e i comprensori destinatari della delega ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991.

### Art. 3 *Destinatari, condizioni e requisiti per la concessione del prestito*

1. Possono beneficiare del prestito i seguenti soggetti:

- a) giovani coppie;
- b) nuclei familiari con tre o più figli a carico;
- c) nuclei familiari con aumento del carico familiare derivante da parto gemellare o plurigemellare;
- d) nuclei familiari con figli disabili;
- e) gestanti e puerpere sole;
- f) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.

2. Il prestito può essere concesso ai nuclei familiari o alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) l'impossibilità di accedere al credito per mancanza di garanzie o l'esclusione dal diritto alla cessione del quinto dello stipendio o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla posizione di lavoro;
- b) una condizione economica familiare annua espressa in reddito equivalente compresa tra i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c).

3. Ai fini della valutazione della situazione economica si considera come componente

della famiglia anche il concepito.

4. La domanda di concessione del prestito deve essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento;
- c) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea oppure in possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno stato non appartenente all'Unione europea.

5. Le condizioni e i requisiti previsti dai commi 2 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 4

##### *Categorie di spesa ammissibili*

1. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario e spese assistenziali sostenute dal richiedente e dal suo nucleo familiare;
- b) spese legali conseguenti a domande di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio;
- c) spese funerarie a seguito della morte di un congiunto di primo grado;
- d) spese relative all'alloggio;
- e) spese scolastiche per l'iscrizione e la frequenza di figli a scuole secondarie di secondo grado, a istituti di formazione professionale e a corsi di riqualificazione professionale o a corsi universitari;
- f) completamento di versamenti per contributi volontari a fini pensionistici;
- g) spese relative ai concepiti e ai neonati.

2. La domanda per la concessione del prestito può essere presentata per spese non ancora effettuate oppure sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione.

#### Art. 5

##### *Ammontare e durata del prestito*

1. Il prestito può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro in funzione delle necessità dei richiedenti.

2. Il prestito è concesso per un periodo non superiore ad anni cinque.

3. La domanda può essere reiterata qualora nel corso della durata prevista per la concessione del prestito il beneficiario abbia rimborsato completamente il prestito concesso.

#### Art. 6

##### *Procedure per la concessione del prestito*

1. L'interessato presenta domanda di concessione del prestito all'ente gestore di riferimento, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f).

2. L'ente gestore procede all'istruttoria della domanda presentata e, in caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di concessione del prestito; successivamente l'ente medesimo comunica alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, il nominativo del beneficiario, l'ammontare del prestito e

la sua durata.

3. La banca eroga il prestito al beneficiario in un'unica soluzione.

#### Art. 7

##### *Ripartizione degli oneri finanziari*

1. Sono a carico del beneficiario del prestito:

- a) il rimborso alla banca della quota capitale attraverso il pagamento di rate mensili costanti;
- b) gli oneri tributari imposti per legge;
- c) il rimborso alla banca degli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento;
- d) il rimborso alla banca della quota residua del prestito e della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte in caso di decadenza dal beneficio;
- e) il rimborso alla banca del prestito residuo e di tutti gli interessi maturati in caso di revoca del beneficio;

2. Sono a carico dell'ente gestore:

- a) il rimborso alla banca degli interessi sul prestito concesso;
- b) la restituzione alla banca delle rate del prestito non ancora versate dal beneficiario nel caso di mancato recupero da parte della banca medesima.

3. La convenzione stipulata con la banca per l'erogazione del prestito ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, specifica a chi fa carico l'azione di recupero del credito nei casi di revoca o decadenza dal beneficio.

#### Art. 8

##### *Decadenza dal prestito*

1. L'ente gestore, in caso di accertata impossibilità per il beneficiario di provvedere con regolarità al pagamento delle rate del prestito concesso, dichiara la decadenza dal prestito.

2. In tale caso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), il beneficiario è tenuto a rimborsare alla banca la quota di prestito non ancora restituita maggiorata della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte.

#### Art. 9

##### *Revoca del prestito*

1. L'ente gestore revoca il prestito qualora accerti:

- a) la non rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e la reale situazione accertata a seguito di controlli successivi da parte dell'ente gestore;
- b) la mancata effettuazione della spesa per la quale è stato concesso il prestito.

2. Nei casi individuati dal comma 1 il beneficiario deve rimborsare alla banca il prestito residuo, maggiorato degli interessi che l'ente gestore è tenuto a corrispondere.

#### Art. 10

##### *Adempimenti attuativi*

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione:

- a) specifica i requisiti e le condizioni richiesti ai beneficiari del prestito indicati dall'articolo 3, comma 1, per accedere alla concessione dello stesso;

- b) stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione della condizione economica con riferimento al modello approvato in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, tenuto conto delle variazioni significative intervenute alla data della presentazione della domanda per la concessione del prestito;
- c) stabilisce i limiti minimi e massimi della condizione economica familiare per la concessione del prestito con riferimento al tetto assistenziale previsto per l'erogazione del sussidio economico mensile regolato dalle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 14 del 1991. Tali limiti sono compresi tra i valori corrispondenti al tetto assistenziale maggiorato rispettivamente del 50 per cento e del 150 per cento;
- d) individua le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
- e) stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare e della durata del prestito, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2;
- f) approva il modulo della domanda ed individua la documentazione da allegare alla stessa;
- g) approva lo schema di convenzione con la banca per l'erogazione del prestito.

#### Art. 11

##### *Divieto di cumulo con altri interventi analoghi*

1. Non è ammessa la concessione del prestito qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare siano beneficiari di altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi fini per i quali è richiesto il prestito.